

## **Riforma II dell'imposizione delle imprese: il Consiglio federale licenzia l'ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione**

**Berna, 17.02.2010 - Con il voto favorevole alla riforma II dell'imposizione delle imprese, nel febbraio 2008 il popolo ha accettato l'imposizione privilegiata degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente. Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e in data odierna ha licenziato l'ordinanza di attuazione dell'articolo 37b della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD).**

Secondo il diritto vigente gli utili di liquidazione delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono tassati congiuntamente al reddito. Per effetto della progressione questo fatto determina un aumento dell'imposta sul reddito. L'imposizione degli utili di liquidazione (riserve occulte) è stata modificata nel quadro della riforma II dell'imposizione delle imprese mediante l'articolo 37b LIFD. Questo articolo prevede che gli utili di liquidazione siano tassati in maniera privilegiata, ma separatamente dagli altri redditi, se l'attività lucrativa indipendente cessa definitivamente dopo il compimento dei 55 anni o in seguito a invalidità. L'aliquota applicabile è calcolata su un quinto degli utili di liquidazione. A determinate condizioni possono far valere l'imposizione privilegiata della liquidazione anche il coniuge superstite, gli altri eredi o i legatari.

Il contribuente può inoltre far valere un riscatto fittizio (pari al massimo all'entità degli utili di liquidazione) corrispondente al riscatto nella previdenza professionale. Il riscatto fittizio è tassato come una prestazione di capitale proveniente dalla previdenza.

### **L'ordinanza concretizza il nuovo tipo di imposizione**

L'imposizione separata degli utili di liquidazione è un nuovo tipo di imposizione e il riscatto fittizio, in quanto parte degli utili di liquidazione, costituisce un nuovo istituto fiscale. La loro attuazione deve essere concretizzata mediante un'ordinanza che, contestualmente all'articolo 37b della legge sull'imposta federale diretta (LIFD), entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

La procedura di consultazione si è svolta dal 6 luglio al 5 ottobre 2009. Una chiara maggioranza dei 47 pareri pervenuti era favorevole al nuovo disciplinamento. Laddove possibile, la nuova ordinanza ha tenuto conto delle richieste scaturite dalla consultazione